

DISCIPLINARE DI GARA, A PROCEDURA APERTA, PER LA VALORIZZAZIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DI SEDIMI MILITARI DA AFFIDARE IN CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI A TERRA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA SOLARE SU SITI DEL MINISTERO DELLA DIFESA, AI SENSI DEGLI ARTT. 71, 177 e 193 DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023. CIG A0398F2DC4.

PREMESSE

Il presente disciplinare (di seguito “disciplinare”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito “Bando”) con cui è indetta, ai sensi dell’artt. 71, 177 e 193 del D.lgs. n. 36 del 2023, (di seguito “Codice dei Contratti”), la presente procedura aperta finalizzata all’individuazione di un operatore economico con cui stipulare un contratto di concessione, per la valorizzazione di sedimi della Difesa su cui installare impianti fotovoltaici, mediante finanza di progetto.

La presente procedura:

- è svolta ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2023 vigente al momento di redazione del presente disciplinare, ancorché la Proposta di cui appresso si dirà sia stata ricevuta dalla Stazione Appaltante sotto la vigenza del D.lgs. n. 50 del 2016;
- è avviata nelle more della stipula della Convenzione per la valorizzazione dei sedimi da parte di Difesa Servizi S.p.a.

In data 16.02.2021 tra il Ministro della Difesa pro-tempore e l’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e prestiti è stato stipulato un Protocollo di intesa, per il conseguimento degli obiettivi identificati nel medesimo Protocollo “*con specifico riferimento alle attività di valorizzazione, riassetto e riqualificazione ambientale ed energetica delle strutture militari*”.

Il citato Protocollo prevede che i suoi contenuti possono essere declinati da soggetti esecutivi indicati dagli stessi Enti sottoscrittori e, pertanto, sulla base della citata previsione l’operatore economico “*GreenIT S.p.A., con sede legale in Piazza Boldrini, 1 – 20097 – S. Donato Milanese (MI), società controllata da Eni Plenitude S.p.A. (51%) e partecipata da CDP Equity S.p.A. (49%)*” ha presentato, in data 06.06.2023, a Difesa Servizi S.p.a., una proposta di finanza di progetto ai sensi dell’artt. 182 e 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (vigente al momento di presentazione della proposta) per la valorizzazione di *asset* immobiliari di proprietà dell’Amministrazione della Difesa in cui realizzare impianti fotovoltaici sui sedimi di:

1) Poggio Renatico (FE);

2) Tarquinia (VT);

3) Trapani – Chinisia (TP);

individuati, sia dall’operatore economico Proponente sia dalla Stazione appaltante come idonei, sotto il profilo tecnico-economico, per la realizzazione dei predetti impianti fotovoltaici.

La proposta in argomento, fermo restando tutto quanto contenuto e riportato nella documentazione presentata a corredo, può essere così sintetizzata per estratto:

- Superficie utile 134 ettari: (24 ettari Tarquinia; 49 ettari Chinisia; 62 ettari Poggio Renatico)
- Capacità installata 101 Mwp: (16 MWp Tarquinia; 36 MWp Chinisia; 49 MWp Poggio Renatico);
- Energia ceduta al Concedente: 8 GWh/anno con sconto sul PUN di 20€ MWh;
- Energia ceduta al mercato: 163 GWh/anno;
- Anni di concessione: 29 (compreso il periodo di messa in funzione degli impianti);
- Canoni complessivi su 25 anni: € 11.284.000,00;
- Investimento complessivo di cui alla Proposta: € 94.037.100,00;
- Ricavi totali attesi: € 291.182.000,00;
- WACC: 5,5%;
- TIR di progetto: 6,5%;

In ottemperanza all’art. 25 del D.lgs. n. 36 del 2023, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito “Piattaforma Telematica” o “Sistema”), accessibile attraverso il seguente portale telematico: www.acquistinretepa.it al cui utilizzo la Stazione Appaltante è stata autorizzata in modalità ASP (Application Service Provider).

I documenti di gara sono accessibili anche sul sito della Stazione Appaltante: www.difesaservizi.it all’interno della sezione *gare*.

A tal riguardo, si specifica che il predetto contratto di concessione è finalizzato alla valorizzazione, mediante l’installazione di 3 impianti fotovoltaici su altrettanti sedimi e relativi accessori, nonché a garantirne la relativa gestione

economica della produzione di energia.

La proposta sopra indicata è stata analizzata dalla Stazione Appaltante ricevente e, ultimata la fase di valutazione della citata proposta, la stessa con determina n. 310 del 5 ottobre 2023, motivata ai sensi della legge n. 241 del 1990 nonché secondo le previsioni della delibera ANAC n. 329 del 21.04.2021, ha:

- valutato la proposta rispondente all'interesse pubblico;
- dichiarato la fattibilità tecnico-economica della proposta di finanza di progetto presentata dalla *GreenIT S.p.a. con sede legale in Piazza Boldrini, 1 – 20097 – S. Donato Milanese (MI) C.F/P.IVA 11629160968*, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, ove dovesse occorrere, anche ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36 del 2023;
- approvato il progetto di fattibilità della proposta;
- nominato *GreenIT S.p.a. con sede legale in Piazza Boldrini, 1 – 20097 – S. Donato Milanese (MI) C.F/P.IVA 11629160968*, quale soggetto "Promotore" ai sensi dell'art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del 2016 nonché anche ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36 del 2023;
- disposto di dare corso alle ulteriori attività di gara mediante procedura aperta propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara;
- confermato il nominativo del Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del Codice che è individuato nella persona del Direttore Generale di Difesa Servizi pro-tempore.

La citata determina di scelta del proponente prelezionario è stata notificata, a mezzo pec, all'operatore economico interessato in data 16.10.2023 con nota prot. n. 5220 del 16.10.2023.

Il presente disciplinare e i relativi allegati sono stati approvati con determina n. 416 del 6 dicembre 2023.

Sulla base della menzionata determina di approvazione degli atti di gara, Difesa Servizi S.p.A., indice la presente procedura aperta ai sensi delle norme richiamate in epigrafe del Codice dei Contratti, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 4, del Codice dei Contratti.

L'oggettiva e intrinseca unitarietà e indivisibilità dell'iniziativa economica, impongono che l'esecuzione del contratto di in argomento sia improntato alla massima uniformità tecnica e funzionale, nonché caratterizzato da una gestione complessiva in aderenza della sostenibilità della proposta tecnico-economica presentata. Considerato, pertanto, che il frazionamento dell'affidamento in lotti non risulta in linea con la proposta presentata e una valorizzazione separata dei sedimi in argomento non si concilia con l'interesse pubblico sotteso alla valorizzazione in argomento la presente procedura non prevede la suddivisione in lotti.

Con la presente procedura di gara, è posta a confronto concorrenziale la proposta presentata dall'operatore economico *GreenIT S.p.a. con sede legale in Piazza Boldrini, 1 – 20097 – S. Donato Milanese (MI) C.F/P.IVA 11629160968* indicato quale Promotore ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36 del 2023.

In particolare, è previsto tutto quanto riportato nell'Allegato 3 denominata "Proposta".

La durata della concessione non può eccedere il periodo massimo di **complessivi 29 anni** decorrenti dalla data di stipula del Contratto di concessione di cui massimo 4 anni necessari per la messa in opera degli impianti secondo quanto contenuto della Proposta.

Il luogo di svolgimento delle attività servizio è: il territorio italiano (in particolare ove sono ubicati i sedimi oggetto di valorizzazione).

Il codice NUTS è IT.

Il CIG: (Codice Identificativo Gara) è: **A0398F2DC4**

Ai fini della presente procedura si forniscono le seguenti specifiche e definizioni.

- **Codice o Codice dei contratti:** il D.lgs. n. 36 del 2023, recante il "Codice dei contratti pubblici" ai sensi del quale è redatto il presente disciplinare.
- **Concedente:** la Stazione Appaltante come sopra individuata.
- **Contratto:** il contratto di concessione (denominato anche Convenzione), mediante finanza di progetto, che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario della procedura per la gestione economica degli impianti in questione sui sedimi indicati.
- **Concessionario o Gestore:** l'operatore economico che, all'esito della presente procedura, risulterà aggiudicatario e con cui verrà stipulato il contratto di concessione per la valorizzazione di sedimi della Difesa su cui installare impianti

fotovoltaici mediante finanza di progetto.

- **Promotore:** l'operatore economico *GreenIT S.p.a. con sede legale in Piazza Boldrini, 1 – 20097 – S. Donato Milanese (MI) C.F./P.IVA 11629160968*, con diritto di prelazione ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016 ai sensi del quale è stata formulata la proposta e dell'art. 193 del D.Lgs. n. 36 del 2023 ai sensi del quale è redatto il presente disciplinare.
- **Infrastruttura:** impianti fotovoltaici da realizzare presso i 3 sedimi per potenza complessiva installata pari a circa 101 Mwp.
- **Diritto di prelazione del Promotore:** il Promotore, ove non risulti all'esito della presente procedura aggiudicatario, potrà esercitare il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 8, del Codice.
- **Società di progetto (anche NewCo o SPV):** il concessionario, dopo l'aggiudicazione, ha l'obbligo di costituire una (una per tutti e impianti) o anche più società di progetto (una per ogni impianto) in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, così come previsto dall'art. 194 del Codice. L'ammontare minimo del capitale sociale della società o delle società costituite è quello indicato dalla legge.
- **Informazioni inerenti alla proposta o Proposta:** gli atti e documenti inerenti la proposta sono allegati al presente disciplinare e ne costituiscono capitolato tecnico salvo quanto precisato o modificato con il presente documento.
- **Importo dell'affidamento:** A fronte di quanto stimato preliminarmente nel piano economico-finanziario, integrante il progetto di fattibilità, il valore dell'affidamento è parametrato al canone complessivo di concessione per gli anni di concessione che da analisi della proposta è ipotizzato pari a circa € 11.284.000,00.
- **Spese del Promotore:** Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nel limite di cui all'art. 193, comma 8, del Codice pari al 2,5% dell'investimento stimato di € 94.037.100,00 risultante dal documento in Allegato 3 – sub 2 (pag. 7 della Relazione illustrativa) quale costo di costruzione previsto dei detti 3 impianti. Tale importo dovrà essere quantificato e dimostrato del Promotore e verrà comunque ricondotto entro il 2,5% dell'investimento stimato per un costo massimo riconoscibile di € 2.305.927,00. Il predetto importo rimarrà a carico dell'aggiudicatario definitivo, che dovrà procedere a rimborsare al Promotore le spese da questi sostenute e documentate per la predisposizione della proposta, senza nulla pretendere nei confronti della Stazione Appaltante.
- **Spese dell'aggiudicatario:** Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui all'art. 193, comma 8, del Codice (2,5% dell'investimento stimato pari a € 94.037.100,00). Tale importo dovrà essere quantificato e dimostrato dall'aggiudicatario e verrà comunque ricondotto entro il 2,5% dell'investimento stimato per un costo massimo riconoscibile di € 2.305.927,00. Il predetto importo rimarrà a carico del soggetto Promotore che abbia esercitato il diritto di prelazione e dovrà procedere a rimborsare all'aggiudicatario le spese da questi sostenute e documentate per la predisposizione dell'offerta senza nulla pretendere nei confronti della Stazione Appaltante.
- **Penali per la violazione degli altri obblighi assunti con l'aggiudicazione e con la stipula della Convenzione:** Saranno applicate le penali previste nella bozza di convenzione allegata al presente ovvero quelle emergenti dall'offerta presentata dal concorrente aggiudicatario.
- **Matrice dei rischi:** documento redatto ai sensi della linea guida ANAC n. 9 ed annesso alla bozza di convenzione posta all'interno dell'Allegato 3 – sub 4. La matrice dei rischi individua altresì i soggetti sui quali ricade il rischio dell'esecuzione del contratto di concessione stesso oltre ad individuarne le modalità di mitigazione e ad individuare l'articolo del contratto nel quale è previsto il trattamento del rischio stesso.
- **Varianti:** non sono ammesse offerte in variante alla proposta del Proponente posta a base di gara, fatto salvo quanto previsto per l'offerta tecnica ed offerto dal concorrente aggiudicatario nonché dall'art. 189 del D.Lgs. n. 36 del 2023.
- **Il Responsabile unico del progetto (RUP) per la Stazione Appaltante,** ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti, è il Direttore Generale pro-tempore di Difesa Servizi S.p.A., il cui riferimento pec è: difesaservizispa@legalmail.it.
- **Pubblicità:** Ai sensi delle disposizioni in materia di pubblicità di gara vigenti fino al 31.12.2023, tutti gli atti relativi alla presente procedura vengono pubblicati:

- sul profilo della Stazione Appaltante;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici;
- inviato per la pubblicazione sulla GUUE;
- per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale nonché su due quotidiani a diffusione locale.

Verranno altresì pubblicati gli avvisi di postinformazione:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici;
- su due quotidiani a diffusione nazionale nonché su due quotidiani a diffusione locale;
- sulla GUUE.

In attuazione delle norme vigenti fino al 31.12.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà la presente procedura avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici e le spese per la pubblicazione sui quotidiani. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in € 15.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario finale l'importo effettivo delle spese, fornendo i giustificativi e le modalità di pagamento.

Tutti gli atti relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ovvero secretati saranno pubblicati e aggiornati nell'area dedicata del sito istituzionale della Stazione Appaltante, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione della Stazione Appaltante saranno pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria della fase esecutiva contrattuale al termine della sua esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I citati atti recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016 i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.

Gli esiti della procedura verranno altresì pubblicati a titolo di post informazione nelle medesime modalità indicate per la pubblicazione della procedura di gara.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Centrale di committenza non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Centrale di committenza può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Centrale di committenza si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito www.acquistinretepa.it chi siamo come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/ 1 4;

il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.
3. **< per le gare in pubblicazione fino al 31/12/2023: esclusivamente fino al 31/12/2023**, tramite l'account (nome utente e password) rilasciato in fase di registrazione a Sistema.>

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è Difesa sERVIZI S.p.A., la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità

al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione della presente procedura comprende:

1. Bando di gara;
2. Il presente Disciplinare di Gara e relativi allegati, come di seguito elencati:
 - Regole del Sistema di e-*procurement* della Pubblica Amministrazione (**Allegato 1**);
 - Guida per le imprese per l'utilizzo del sistema di e-*procurement* (**Allegato 2**)
 - Proposta ex art. 183, comma 15, del Codice realizzata dall'operatore economico qualificato Promotore, (**Allegato 3**) costituita da:
 - ✓ Cartella “Progetti” (**Allegato 3 – sub 1**);
 - ✓ Cartella “Piani Economico Finanziari” e “Relazioni” (Allegato 3 – sub 2);
 - ✓ Cartella “Documento di specificazione” (Allegato 3 – sub 3);
 - ✓ Cartella “Bozza di Convenzione”, relativa matrice dei rischi (**Allegato 3 – sub 4**);
 - Domanda di partecipazione (**Allegato 4**);
 - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo e relative dichiarazioni a corredo) (**Allegato 5**);
 - Dichiarazione dell'ausiliario (**Allegato 6**);
 - Modello di offerta tecnica (**Allegato 7**);
 - Modello di offerta economica (**Allegato 8**);
 - Patto di integrità (**Allegato 9**);
 - Modello di richiesta sopralluogo (**Allegato 10**);
 - Attestato di avvenuto sopralluogo (**Allegato 11**).

La documentazione di gara è integralmente disponibile sui siti indicati in premessa. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 82 del 2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

La verifica dei requisiti degli operatori economici partecipanti avverrà tramite il sistema FavOE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 99 del Codice, disponibile sulla piattaforma SIMOG dell'Autorità Nazionale Anticorruzione cui l'operatore economico dovrà profilarsi.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno **15 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute oltre il suddetto termine. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti indicati nel Bando di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Centrale di committenza e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'“Area comunicazioni”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;

c) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la propria sede nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni altro caso ritenuto opportuno, la Centrale di committenza invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO, DURATA, OPZIONI RINNOVI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Con la presente procedura è posta a confronto competitivo la proposta, presentata dal Promotore richiamato nelle premesse, per la realizzazione di 3 impianti fotovoltaici della potenza complessiva di 101 Mpw: (16 Mpw Tarquinia; 36 Mpw Chinisia; 49 Mpw Poggio Renatico) su altrettanti sedimi della Difesa.

Il citato Promotore, ove all'esito della presente procedura non dovesse risultare aggiudicatario, potrà esercitare, **entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione**, il diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 193 del Codice e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Il valore del presente affidamento, stimato ai fini dell'applicazione del Codice dei Contratti, nonché ai fini del calcolo dell'ammontare delle cauzioni di cui agli artt. 106 e 117 del Codice è pari all'importo totale dei canoni di concessione per il periodo di concessione che, secondo quanto stimato dal PEF presentato in sede di proposta, è pari a circa € 11.284.000,00.

Per le attività di gestione di cui alla presente procedura, si escludono rischi da interferenza e, pertanto, l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze del presente affidamento è pari a zero, mentre gli oneri di sicurezza per la parte realizzativa dell'infrastruttura saranno quelli previsti dal Piano Economico Finanziario.

Al futuro concessionario sarà data la facoltà di richiedere l'adesione o partecipazione alla Comunità Energetica della Difesa istituita o istituenda secondo la normativa in vigore al momento dell'eventuale adesione, previo adeguamento della documentazione tecnico economica eventualmente già contrattualizzata senza che ciò comporti l'alterazione dell'equilibrio economico del PEF.

3.1 – DURATA

La durata della Concessione, che verrà contrattualizzata all'esito della presente procedura, è fissata in massimo **29 anni** decorrenti dalla stipula del contratto, di cui massimo 4 anni necessari per la messa in opera degli impianti.

Pertanto il periodo di concessione che prevede il pagamento del canone è di 25 anni (**300 mesi**).

Fermo restando quanto previsto nella matrice dei rischi allegata alla bozza di contratto, al termine del periodo contrattuale, potrà essere valutata, ai sensi dell'art. 189, del Codice dei Contratti, un ulteriore periodo di concessione, individuato secondo quanto previsto al paragrafo 3.2.

Entro 24 mesi dal termine del contratto, qualora continuino a sussistere le condizioni per lo sfruttamento in concessione

della struttura, si avvierà una nuova procedura di gara.

3.2 – OPZIONI E RINNOVI

È escluso il tacito rinnovo del contratto e non è prevista l'esecuzione di nuovi servizi o ripetizione di quelli già erogati. Rimane fermo quanto previsto dagli artt. 189 e 192 del Codice dei Contratti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 189 del Codice dei Contratti, il contratto potrà essere modificato senza un'ulteriore procedura di gara nelle seguenti ipotesi:

- a) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;
- b) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
 1. la necessità di modifica derivi da circostanze che la Stazione Appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;
 2. la modifica non alteri la natura generale della concessione;
- c) se le modifiche, a prescindere del loro valore, non sono considerate sostanziali ai sensi del Codice dei Contratti;
- d) modifiche comprese entro il valore del 10% del valore del contratto.

La revisione del contratto di concessione, ai sensi dell'articolo 192 del Codice, comma 1, è consentita al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. In tal caso il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

Alla scadenza del periodo di concessione, la gestione dei servizi oggetto della presente procedura sarà devoluta al Concedente o al gestore subentrante, a seconda delle determinazioni assunte dal Concedente, secondo quanto previsto dalla bozza di contratto. Nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario subentrante o di ulteriori soluzioni adottate dal Concedente, al Concessionario uscente potrà essere richiesto di garantire l'operatività minima degli impianti.

3.3 – MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il contratto di concessione, che verrà stipulato all'esito della presente procedura aperta, non prevede finanziamenti da parte della Stazione Appaltante Concedente e dovrà essere finanziato interamente con risorse economiche del concessionario (provenienti anche dal ricorso al credito). In caso di ricorso al mercato del credito prima della stipula del contratto verrà richiesto all'operatore economico di dimostrare, mediante idonea documentazione bancaria, l'ottenimento del finanziamento richiesto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la Centrale di committenza accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad avviare formale contraddittorio con gli operatori economici eventualmente coinvolti, i quali potranno, entro i termini comunicati dalla Centrale di Committenza, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli impegni contrattuali nella fase esecutiva.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Nel caso di consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. c) e d), e 66, comma 1, lettera g) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Possono essere oggetto di avalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete **partecipa** nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di esecuzione del contratto discendente dalla presente procedura (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui agli articoli 65, comma 2, lett. c) e d), e 66, comma 1, lettera g) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale

organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione, se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'aggiudicatario in forma singola o associata, dopo l'aggiudicazione, dovrà costituire una Società di Progetto, ai sensi dell'art. 194, co. 1, del Codice in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale minimo conforme alle normative di legge in vigore e avente sede sociale nel territorio italiano. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice. La Centrale di committenza verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) ai sensi dell'art. 24 e 99 del Codice.

I requisiti di ordine generale saranno valutati secondo il combinato disposto degli artt. 94 e seguenti del Codice e, ove previsto e consentito dai predetti articoli, prima di procedere all'automatica esclusione la potenziale causa di esclusione verrà valutata a seguito di contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Costituiscono, altresì, **causa di esclusione dalla gara**, la mancata accettazione delle:

- condizioni amministrative e tecnico-economiche di cui al presente disciplinare nonché dei suoi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale;
- dichiarazioni integrative contenute nella domanda di partecipazione e nel DGUE;
- clausole contenute nel Patto di integrità ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, di cui al successivo paragrafo 14.10.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Centrale di committenza.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Centrale di committenza.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Centrale di committenza ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono, altresì, **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI E SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La Centrale di committenza verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Per la profilazione il concorrente potrà leggere le istruzioni raggiungibili al sito istituzionale dell'ANAC.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;
- b) insussistenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e seguenti del Codice riferibili direttamente all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica;
- c) insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del Codice, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e seguenti del Codice;
- d) non ricorrenza dei divieti di cui all'articolo 68, commi 14 e 15, del Codice;
- e) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- f) non sussistenza di una causa interdittiva di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

In ossequio all'articolo 100, comma 3, del Codice, all'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito la Centrale di committenza acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE

Al fine di orientare la procedura in oggetto nei confronti di operatori economici in possesso di adeguati requisiti economico finanziari e tecnico professionali sono richiesti i seguenti requisiti minimi di carattere economico – finanziario e tecnico professionale.

Si specifica che i requisiti di minimi di fatturato sono richiesti in ragione della specificità della tipologia di valorizzazione che non può prescindere da un'esperienza, seppur minima, che il concessionario deve possedere nel settore degli impianti fotovoltaici e delle energie rinnovabili in termini non solo tecnici, ma anche autorizzativi e di adempimenti

burocratici.

A tal proposito, anche ai sensi dell'art. 100 del Codice dei Contratti Pubblici, gli operatori economici dovranno essere in possesso **contemporaneamente** di tutti i seguenti requisiti minimi:

- a) **fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni (2018-2022), antecedenti** alla pubblicazione del bando, **non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento** (10% di € 92.237.100,00 ovvero € 9.223.710,00);
- b) **svolgimento negli ultimi cinque anni, antecedenti la pubblicazione del bando (2018-2022), di attività affini** a quello previsto dall'intervento per un importo medio non **inferiore** al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento (non inferiore al 5% di € € 92.237.100,00 ovvero € 4.611.855,00);
- c) **svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un'attività affine** a quella prevista dall'intervento per un importo pari ad almeno il **due per cento** dell'investimento previsto dall'intervento (almeno il 2% di € € 92.237.100,00 ovvero € 1.844.742,00).

La comprova dei requisiti è fornita:

- In relazione al requisito di cui al paragrafo **6.2. lett. a)**:
 - ✓ per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, in formato pdf;
 - ✓ per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, in formato pdf;
- In relazione ai requisiti di cui al paragrafo **6.2. lett. b) e c)**:
 - ✓ mediante una relazione descrittiva delle **attività affini** con l'ammontare economico parziale per ognuno e complessivo di tutti, allegando la documentazione comprovante gli importi (quali fatture ovvero dichiarazioni relative al servizio reso da parte del committente ecc.). Si evidenzia che ai fini dell'assolvimento del requisito di cui al punto c), almeno un servizio nel quinquennio deve essere pari ad almeno al **due per cento** dell'investimento previsto dall'intervento.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di 5 anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, CONSORZI STABILI, CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE O IMPRESE ARTIGIANE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 1, lett. b) c) d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- **Requisiti di ordine generale e di idoneità.**
In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale e di idoneità dovranno essere, **a pena di esclusione**, posseduti:
 - ✓ in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da **tutti** i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
 - ✓ in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, **dal consorzio e dalle consorziate designate quali affidatarie** della presente concessione di servizio;
 - ✓ in caso di G.E.I.E. da **tutti** i soggetti del G.E.I.E.;
- **Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale.**
In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.2 dovranno essere, **a pena di esclusione**, posseduti:
 - ✓ cumulativamente dai partecipanti in forma associata, di R.T.I., costituito o costituendo o di consorzio ordinario, costituito o costituendo, o di G.E.I.E., relativamente al requisito di cui alla lettera a);
 - ✓ da uno dei partecipanti in forma associata, di R.T.I., costituito o costituendo o di consorzio ordinario, costituito o costituendo, o di G.E.I.E., relativamente al requisito di cui alla lettera b).
 - ✓ i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di

questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

- ✓ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
- ✓ nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o associato può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità tecnica e professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T.I., avvalendosi della capacità di altri partecipanti al raggruppamento.

Il ricorso all'avvalimento non è ammesso:

- per il soddisfacimento dei requisiti morali di cui all'articolo 94 e 95 del Codice dei Contratti;
- negli altri casi di cui all'art. 104 del Codice dei Contratti, ove applicabile alla presente procedura.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Codice, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario;
- b) la Dichiarazione di cui all'Allegato 3, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'ausiliario, con cui quest'ultimo:
 - attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 94 e seguenti del Codice dei Contratti;
 - il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
 - il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliario;
 - l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento).

8. SUBAPPALTO E AFFIDAMENTI DEL CONCESSIONARIO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta eventuali parti del contratto di concessione che intende subappaltare ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del Codice, ferme restando le deroghe e sospensioni di legge.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, anche in ragione della natura del rapporto concessorio che dovrà essere stipulato in cui l'elemento di ripartizione del rischio è elemento caratterizzante.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'eventuale subappalto relativo all'installazione degli impianti fotovoltaici deve essere eseguito in proprio o per il tramite di operatori economici in possesso di apposita certificazione SOA OG11 nella classifica prevista per l'ammontare del valore dell'installazione (tale circostanza deve essere appositamente indicata nel DGUE).

Tutti i subappaltatori eventualmente individuati devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 94 e seguenti del

Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA, CAUZIONE A COPERTURA DELLE SPESE DI PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA.

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria**, di cui all'art. 106, del Codice, pari a € 451.360,00 corrispondente al 4% (salvo le riduzioni di cui al comma 8 dell'art. 106 del Codice) del valore della concessione stimato in € 11.284.000,00 (a tal proposito l'incremento della cauzione provvisoria dal 2% al 4% si giustifica con la necessità di garantire proporzionalmente la Stazione Appaltante in relazione al perimetro economico dell'operazione proposta).

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario, quali a titolo esemplificativo la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero la mancata ottemperanza agli impegni assunti all'interno del DGUE.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice dei Contratti, mentre agli altri operatori economici svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

La predetta **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, con versamento intestato a Difesa Servizi S.p.A. con la seguente causale: *"Cauzione provvisoria 3 impianti fotovoltaici Chinisia, Trapani e Tarquinia". CIG A0398F2DC4*". Il bonifico bancario relativo alla cauzione provvisoria prestata dovrà essere tassativamente effettuato entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta. L'IBAN su cui effettuare il bonifico è il seguente: IT87L0306905020100000064355. Ai fini della verifica si prenderà in considerazione la data indicata sulla comunicazione dell'Istituto di credito riportante il codice di riferimento dell'avvenuta operazione di bonifico bancario (CRO); dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo in vigore secondo le norme transitorie del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) essere intestata a tutti i soggetti dell'offerente e rilasciata a beneficio di Difesa Servizi S.p.A. in qualità di Stazione Appaltante del presente affidamento;
- 2) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) essere rilasciata a favore di tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193;
- 5) avere validità per **270 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

- 6) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 8) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante, oppure in alternativa:
- 9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno **devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante** ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82 del 2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82 del 2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82 del 2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. n. 82 del 2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso e numero di CRO firmata digitalmente come indicato al paragrafo 14.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 30% (trentapercento) qualora l'operatore economico dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di possedere la suddetta certificazione producendone comprova.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 30% dovuta al possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
- in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo verticale, nell'ipotesi in cui solo alcuni tra i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, il beneficio è ripartibile pro quota tra ciascuno dei soggetti certificati;
- In caso di microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, si applica la riduzione del 50% della cauzione e tale riduzione non è cumulabile con quella di cui sopra.

Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice dei Contratti.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In ogni caso, per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico copia delle

certificazioni possedute qualora non già presenti

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, la mancata sottoscrizione digitale o l'assenza dell'indicazione dei poteri del garante, **solo a condizione che il predetto documento sia stati già costituito con data antecedente a quella prevista per la presentazione dell'offerta**. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82 del 2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di stipula del contratto di concessione, l'operatore economico affidatario sarà obbligato a:

- **stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale** dei dipendenti e maestranze a vario titolo incaricati nella gestione economica della struttura, avente decorrenza dalla data di stipula del contratto e, in ogni caso, dalla data di inizio delle prestazioni, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00;
- **stipulare una polizza assicurativa a favore della Stazione Appaltante e dell'Amministrazione della Difesa** a copertura dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e/o dall'Amministrazione della Difesa a causa del danneggiamento delle cose o infrastruttura della Difesa insistenti nelle aree coinvolte con massimale non inferiore al valore di € 5.000.000,00;
- **stipulare una polizza assicurativa Polizza RCT/RCO**, con un capitale assicurato, per ogni sinistro, pari a euro 1.000.000,00 (un milione di euro), da rivalutarsi ogni 5 anni in relazione alla svalutazione monetaria intervenuta dalla stipula della presente, a garanzia di ogni danno causato agli utenti e ai terzi avventori durante lo svolgimento dell'attività di gestione dell'infrastruttura. In particolare, la polizza è posta a garanzia del rischio di responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di gestione dell'infrastruttura per danni agli utenti, ai visitatori, ai dipendenti, ai lavoratori, al personale distaccato dal Concedente, ed a tutti coloro che possono essere a vario titolo coinvolti per ragioni professionali o meno nella gestione e visita dell'infrastruttura.

Le suddette coperture assicurative, che devono recare l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente, devono in ogni caso contemplare:

- ✓ l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del Concessionario, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, volontari, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del Concessionario;
- ✓ l'estensione ai danni derivanti al Concedente e a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute.

Nella garanzia RCO devono essere comprese tutte le figure di prestatori di lavoro previste dalle vigenti normative in materia di lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del Concessionario. La garanzia deve comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.

Rilasciare una cauzione definitiva per la gestione dell'infrastruttura. Cauzione definitiva a favore della Stazione Appaltante di importo pari € 1.128.400,00 pari al 10% dei canoni di locazione che verranno pagati per 25 anni a Difesa Servizi. Rimangono ferme le riduzioni di cui all'art. 117 del Codice dei Contratti.

Il Concessionario dovrà reintegrare immediatamente la fideiussione nel caso in cui questa sia venuta meno o sia in parte ridotta.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022, pubblicata sul sito dell'ANAC link: <https://www.anticorruzione.it/-/contributi-per-l-autofinanziamento-di-anac-ecco-le-nuove-tariffe-in-vigore-dal-2023>.

L'operatore economico che intende partecipare alla presente procedura di gara con il suddetto servizio potrà generare

avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

“Pagamento on line” mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;

“Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking -servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

A riprova dell’venuto pagamento del contributo all’A.N.A.C., il partecipante deve fare pervenire alla Stazione Appaltante, attraverso il Me.Pa., sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione “Pagamenti effettuato” del Portale dei pagamenti dell’ANAC, a conclusione dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’venuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> L’importo del contributo è calcolato sul valore stimato d’appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Stazione Appaltante, attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio del 12 febbraio 2024, ore 18:00, come indicato nel Bando di Gara, pena l’irricevibilità** dell’offerta e comunque la sua irregolarità.

L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema

Il Sistema non accetta:

- **offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema**

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l’orario di invio dell’offerta e contenente il codice identificativo dell’offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per

comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

L'operatore economico prima di caricare il file in formato digitale dovrà accertarsi con perizia e diligenza che lo stesso sia apribile e leggibile. In caso di file non apribile o leggibile troverà luogo la disciplina del soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo 13.

12 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica;**
- C. **Offerta economica.**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle buste espressamente previste nella procedura di gara e dettagliate nella seguente tabella 1:

Tabella 1

Documentazione Amministrativa	Busta A
Offerta Tecnica	Busta B
Offerta Economica	Busta C

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque non fornire i dati dell'offerta economica o quelli costituenti l'offerta tecnica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura, ciò a garanzia del principio di segretezza delle offerte.

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica**).

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in

allegato che riempirà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del precedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di specifica istanza, avente come oggetto: "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", - nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.**

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere, con specifica comunicazione, all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta. Le date di apertura dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica saranno indicate nelle comunicazioni di fissazione delle sedute di apertura delle relative Offerte. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione e dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 14.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- **non è sanabile**, mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Centrale di committenza procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Centrale di committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Il soccorso procedimentale è consentito in presenza di un errore manifesto o ambiguità dell'offerta tecnica laddove comunque l'effettiva volontà del concorrente sia desumibile da altri elementi della medesima offerta tecnica.

14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nelle sezioni indicate nella tabella, la seguente documentazione:

tabella 1

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione (Allegato 4)	Amministrativa

Documentazione attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
Eventuale dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	Amministrativa
Dichiarazione di avvalimento più contratto di avvalimento (Allegato 6)	Amministrativa
Eventuale DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa
DGUE (Allegato 5)	Amministrativa
Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese	Amministrativa
Eventuale Procura	Amministrativa
PASSoe	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
Cauzione a garanzia del pagamento delle spese di predisposizione dell'offerta	Amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Amministrativa
Patto di integrità (Allegato 9)	Amministrativa
Attestato di avvenuto sopralluogo (Allegato 11) (ove necessario)	Amministrativa

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**allegato 4**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Centrale di committenza la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Centrale di committenza ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ... reperibile a ... *[indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo]* e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al presente disciplinare di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte **con firma elettronica** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **costituiti**, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, **l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa**, la procura attestante i poteri conferiti. **Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale.** Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, l'operatore economico allega la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL BOLLO PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il bollo è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in **Allegato 5** al presente disciplinare secondo quanto di seguito indicato. **Il DGUE deve:**

- essere compilato in lingua italiana;
- reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- **essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da soggetto fornito di idonei poteri;**
- accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;
- essere in formato **.pdf**.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il **DGUE del consorzio** (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e **un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice** (firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice). Il DGUE, inoltre, dovrà:

- essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione,

la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;

- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, comma 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il **DGUE del mandatario** (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e **un DGUE per ciascuna mandante** (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante).

Il DGUE, inoltre, dovrà:

- indicare, le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio, nel quale siano specificate le attività che saranno eseguite dai singoli componenti;
- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito dovrà essere presentato il **DGUE del mandatario** (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e **un DGUE per ciascuna mandante** (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:

- indicare eventuali prestazioni che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- indicare l'impresa mandataria;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno l'R.T.I. consorzio;
- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di aggregazioni di imprese di rete un DGUE, firmato digitalmente da ognuno dei legali rappresentanti **per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero un DGUE firmato dall'organo comune e un DGUE per ognuna delle singole imprese retiste indicate.**

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare. La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, del Codice dei Contratti ossia:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Si precisa, altresì che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza riserva alcuna, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice. Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice. Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni contrattuali o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Centrale di committenza ogni valutazione ai sensi di legge.

Dichiarazioni integrative contenute nel DGUE

Ciascun concorrente con la compilazione e sottoscrizione del DGUE rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, tutte le dichiarazioni finali in esso contenute e cui questo disciplinare rimanda integralmente.

14.4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14.

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera o), del Decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) un DGUE compilato.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nella Busta B - Offerta tecnica.

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- ✓ copia del contratto di rete
- ✓ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- ✓ dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- ✓ copia del contratto di rete
- ✓ dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.7 PASSOE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la copia **.pdf** del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite FavOE, cd. "PassOE" (per la profilazione su AVCpass si rimanda al link istituzionale <https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass>).

Si precisa che:

- 1) i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- 2) i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;
- 3) In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il PASSOE dell'ausiliaria. Il nominativo dell'ausiliaria deve essere presente nel PASSOE del concorrente.

Il PASSOE, in formato **.pdf**, può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

14.8 GARANZIA PROVVISORIA (DISCIPLINATA AL PARAGRAFO 9), SCHEDA TECNICA

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa alternativamente:

- 1) i documenti attestanti l'avvenuto bonifico o accredito, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, **con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico**; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali

documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;

- 2) garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, con allegata relativa scheda tecnica, secondo il modello di cui al D.M. n. 93 del 16 settembre 2022.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, dovrà essere allegata altresì la copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, dovrà essere allegata altresì la copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

14.9 CONTRIBUTO ANAC

Il concorrente deve produrre, all'interno della documentazione amministrativa, la scansione della ricevuta di pagamento dell'importo di € 200,00 quale contributo di gara a carico dell'operatore economico, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della L. n. 266 del 2005, l'operatore economico dovrà effettuare un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara".

La Centrale di committenza, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 101 del Codice.

14.10 PATTO DI INTEGRITA'

Il concorrente compila il Patto di integrità messo a disposizione in **Allegato 9** al presente disciplinare secondo quanto di seguito indicato. **Il Patto di integrità deve:**

- essere compilato in lingua italiana;
- **essere sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero secondo le modalità previste per il DGUE in caso di soggetto in forma associata (uno per ogni operatore economico partecipante);
- essere in formato **.pdf**;
- accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

La carenza formale o la mancata sottoscrizione del patto di integrità può essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13.

14.11 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è prevista la visita obbligatoria dei luoghi oggetto di concessione.

A tal proposito l'operatore economico dovrà, a pena di esclusione, effettuare un sopralluogo presso le aree in questione, dichiarando quindi di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi da assumere in gestione, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie.

A tal proposito il Proponente ha la facoltà di effettuare il sopralluogo in ragione della pregressa conoscenza dello stato dei luoghi avuta in occasione della presentazione della proposta. In tal caso, il Proponente, ove decida di non effettuare il sopralluogo, dovrà tuttavia presentare una dichiarazione che attesti la conoscenza dell'attualità delle condizioni dei luoghi per i quali ha formulato proposta.

Il sopralluogo, a cui dovrà partecipare il Legale Rappresentante dell'operatore economico ovvero persona delegata, dovrà essere effettuato previo appuntamento da richiedere mediante mail PEC all'indirizzo: difesaservizispa@legalmail.it e per conoscenza all'indirizzo segreteria@difesaservizi.it, almeno cinque giorni prima dei termini stabiliti per la presentazione dell'offerta, utilizzando esclusivamente il modello "**Allegato 10**", che dovrà essere

sottoscritto dal richiedente/delegante e scansionato. Alla richiesta di sopralluogo dovrà essere allegato sia il documento d'identità del delegante che dei soggetti che parteciperanno al sopralluogo, avendo cura di indicare i rispettivi recapiti telefonici, ovvero del referente del gruppo. Il sopralluogo sarà eseguito secondo i tempi e le modalità che saranno comunicate dalla Stazione Appaltante all'operatore economico richiedente. Si specifica che Difesa Servizi si riserva la facoltà di prorogare il termine per l'effettuazione del sopralluogo nel proprio esclusivo interesse.

All'esito del sopralluogo sarà predisposta, in conformità del modello in "Allegato 11" in duplice originale (ciascuno corredato dall'originale dell'eventuale delega), l'"Attestato di avvenuto sopralluogo", di cui uno sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante e l'altro dovrà essere scansionato e posto a corredo della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A prodotta dall'offerente. La mancata presentazione dell'attestato non comprometterà l'ammissione del concorrente alla successiva fase della procedura nei limiti in cui la relativa copia agli atti di Difesa Servizi risulti effettivamente sottoscritta dal soggetto munito di delega da parte dell'operatore economico, diversamente il concorrente sarà escluso dalla procedura.

Il Proponente ha facoltà di non effettuare il sopralluogo di cui al presente paragrafo in ragione della conoscenza dello stato dei luoghi alla base della proposta. In tal caso, il documento di "attestazione di avvenuto sopralluogo" dovrà essere sostituito da apposita dichiarazione di piena conoscenza dello stato di fatto dei luoghi ai fini dell'offerta.

14.12 RIEPILOGO DEL CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

I documenti che compongono la Busta Amministrativa sono di seguito elencati nella tabella 2:

tabella 2

N.	TIPO DI DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
1	Domanda di partecipazione (Allegato 4)	<p>nel caso di operatore singolo firmato digitalmente dal suo legale rappresentante</p> <p>nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, firmato dal legale rappresentante della mandataria/capofila</p> <p>nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, firmato digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio</p> <p>nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 	ALLEGARE in formato .pdf

		<p>raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara</p> <p>nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo</p>	
2	DGUE ai sensi dell'art. 91 del Codice dei Contratti, con cui l'operatore economico rende anche le dichiarazioni integrative richieste (Allegato 5)	<p>nel caso di operatore singolo: un DGUE dell'operatore economico firmato digitalmente dal legale rappresentante</p> <p>nel caso di R.T.I., G.E.I.E. e Consorzio ordinario sia costituito che costituendo: un DGUE del mandatario, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante e un DGUE per ciascuna mandante, firmato digitalmente, dal rispettivo legale rappresentante</p> <p>nel caso di aggregazioni di imprese di rete un DGUE firmato digitalmente da ognuno dei legali rappresentanti per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero un DGUE firmato digitalmente dall'organo comune e un DGUE per ognuna delle singole imprese retiste indicate</p> <p>nel caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: un DGUE del consorzio, firmato dal suo legale rappresentante, e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante</p>	ALLEGARE in formato .pdf
3	Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex art. 65, comma 2, lett. e) e h), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese		ALLEGARE IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
4	Dichiarazione dell'ausiliario (Allegato 6) in caso di ricorso all'avvalimento	Firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario	ALLEGARE SOLO IN CASO DI RICORSO A TALE ISTITUTO
5	Originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di concessione	Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario.	ALLEGARE SOLO IN CASO DI RICORSO A TALE ISTITUTO
6	Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZIO DI CUI ALLE LETTERE B), C) E D) DELL'ART. 65, COMMA 2, DEL CODICE
7	Procure		ALLEGARE SE DEL CASO
8	PassOE		ALLEGARE
9	Garanzia provvisoria, a garanzia dell'offerta, di € 451.360,00;	Firmata digitalmente dal legale rappresentante del garante con specifica indicazione dei poteri di firma.	ALLEGARE
10	Copia del bonifico (per la garanzia provvisoria) con numero di CRO, data, IBAN e intestazione dell'IBAN	Firmato digitalmente secondo quanto previsto dal paragrafo 14.1	ALLEGARE NEL CASO DI RICORSO A TALE MODALITA'
11	Eventuale documentazione giustificativa dei motivi di riduzione dell'importo della garanzia provvisoria secondo quanto indicato nell'art. 106, COMMA 8, del Codice	Documentazione in copia semplice	ALLEGARE SOLO IN CASO DI RICORRENZA DEI MOTIVI DI RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA
12	Attestazione di pagamento del contributo ANAC previsto per la procedura pari ad €		ALLEGARE

	880,00		
13	Patto di integrità (Allegato 9)	Firmato digitalmente secondo le modalità previste per il DGUE	ALLEGARE in formato .pdf
14	Attestato di avvenuto sopralluogo (Allegato 11) o, per il SOLO Proponente che abbia optato per non effettuare il sopralluogo, apposita “dichiarazione di conoscenza dello stato di luoghi ai fini dell’offerta”		ALLEGARE in formato .pdf

15. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA

Con riferimento alla presente procedura il concorrente dovrà inviare e far pervenire alla Stazione Appaltante, attraverso il Sistema nell’apposita “Busta B”, contenente l’*Offerta Tecnica*, **a pena di esclusione, una Relazione Tecnica illustrativa che riguardi tutti gli impianti in max 10 facciate A4, secondo il modello in Allegato 7, che tenga conto di quanto già esposto nella proposta posta a base di gara e che dovrà riportare tutte le informazioni ritenute utili relativamente allo sviluppo del progetto.**

La citata **Relazione Tecnica Illustrativa**, poi, dovrà essere articolata in paragrafi, ciascuno dedicato ad ogni criterio indicato nella tabella 5 di cui al successivo paragrafo 17.1, in cui il concorrente indicherà le soluzioni adottate, le descrizioni, le migliorie ed ogni altro elemento utile che possa essere utilizzato per l’espressione di un giudizio compiuto da parte dei membri della Commissione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio secondo i metodi (tabellare o valutativo) e la formula prevista.

La Relazione Tecnica Illustrativa deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, pena l’esclusione. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

15.1 RIEPILOGO DEL CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

I Documenti che compongono l’offerta tecnica sono di seguito elencati nella seguente tabella 3:

tabella 3

N.	TIPO DI DOCUMENTO	MODALITA’ DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
1	Relazione Tecnica Illustrativa	Secondo il modello in Allegato 7, articolato in paragrafi ben distinti descrittivi per ogni criterio che si intende valorizzare - Firmata digitalmente a pena di esclusione come indicato al paragrafo 14.1	ALLEGARE in formato .pdf
2	Eventuale documentazione comprovante elementi dell’offerta tecnica (es. autocertificazione per le pari opportunità)	Firmata digitalmente a pena di esclusione come indicato al paragrafo 14.1	ALLEGARE in formato .pdf

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla presente procedura il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema, un’*Offerta economica* che dovrà essere costituita dalla seguente documentazione:

1) “Offerta Economica”, generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori (E1, E2 ed E3) inseriti a Sistema dal Concorrente nelle apposite schede, secondo le modalità successivamente indicate.

I citati valori offerti E1, E2 ed E3 verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta Economica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

- scaricata e salvata sul proprio PC;
- sottoscritta digitalmente.

2) “Offerta Economica”, conforme all’**Allegato 8 “Ulteriori elementi di Offerta economica”**, che il concorrente dovrà compilare secondo le modalità indicate successivamente nonché all’interno del suddetto allegato.

Il predetto documento (Ulteriori elementi di Offerta economica) dovrà essere:

- compilato secondo il modello posto in **Allegato 8** al presente disciplinare:
- **in formato .pdf**;

- **compilato** in ogni sua parte e **sottoscritto, a pena di esclusione, digitalmente secondo le modalità indicate al paragrafo 14.1** del presente disciplinare.

All'interno del modello in **Allegato 8 "Ulteriori elementi di Offerta economica"**, l'operatore economico sarà chiamato altresì a dichiarare:

- a) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione del contratto di concessione oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella formulazione delle offerte economiche richieste dal disciplinare poste a base d'asta;
- b) che l'offerta economica è pienamente remunerativa e che la stessa è stata posta alla base del P.E.F. ai fini della sua redazione;
- c) che le offerte relative alle voci E1, E2 ed E3 sono quelle riportate nel Sistema e i valori inseriti sono quelli contenuti nel documento .pdf. generato automaticamente dal Sistema e che è stato scaricato, firmato digitalmente con le modalità richieste dal disciplinare di gara e ricaricato nel Sistema nella Busta contenente l'offerta economica;
- d) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata fino al 270° giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- e) che la propria offerta in ogni caso non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
- f) che adotterà i contratti collettivi nazionali di categoria per il personale assunto in sede di esecuzione del contratto o per quello impiegato durante la realizzazione dell'impianto;
- g) di essere consapevole che in caso di aggiudicazione dovrà garantire l'esecuzione degli interventi minimi richiesti al fine di rendere operativa l'infrastruttura e dovrà impegnarsi a gestire la struttura secondo quanto previsto dal presente disciplinare e dall'offerta presentata.

3) un Piano Economico Finanziario (P.E.F.):

- **in formato .pdf;**
- **firmato digitalmente a pena di esclusione e con le modalità di cui al paragrafo 14.1, in cui siano rappresentati i valori economici contenuti nell'offerta economica presentata.**

Il predetto P.E.F. dovrà:

- dimostrare la copertura degli investimenti offerti e sviluppo dell'iniziativa per il periodo di **25 anni** massimo di concessione;
- indicare, per il periodo di concessione, gli investimenti, gli ammortamenti, la remunerazione del capitale investito e la redditività dell'offerta;
- contenere in modo chiaro, inequivocabile e non ricomprese in altre macro-voci, l'indicazione delle voci offerte per la parte economica;
- essere redatto in modo consapevole tenendo in considerazione sia gli investimenti proposti che gli oneri da sostenere, con particolare riferimento:
 - all'evidenziazione chiara ed inequivocabile dei ricavi nonché dei costi le cui voci devono essere esplicitate in fisse e variabili, in particolare i dati previsionali e principalmente quelli di conto economico devono essere quanto più dettagliati possibile, con riferimento alla loro composizione e metodologia di predisposizione;
 - all'indicazione degli eventuali servizi che la società di progetto acquisirà dai soci e da parti correlate, specificando in che percentuale e valore assoluto, in relazione all'Operating Expense e al Capital Expenditure.

4) una copia del P.E.F. in formato .xls (con le formule di calcolo esplicitate), firmato digitalmente con le modalità di cui al paragrafo 14.1. Si precisa che farà fede, ai fini della gara, il P.E.F. in formato .pdf e firmato.

5) una relazione illustrativa del P.E.F. in formato .pdf, firmata digitalmente a pena di esclusione secondo le modalità di cui al paragrafo 14.1 in cui siano rappresentati:

- gli indicatori della capacità del progetto/investimento di generare ricchezza, quali il Tasso Interno di Rendimento (*Internal Rate of Return* - TIR) di Progetto, che indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel PEF e il Valore Attuale Netto (*Net Present Value* – VAN o NPV) di Progetto, che indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo del contratto di PPP;
- gli indicatori di riferimento per la redditività dell'operatore economico, quali il VAN dell'azionista che

rappresenta, in termini monetari, il valore creato o disperso dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo del contratto di PPP e il TIR dell'azionista, che indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel PEF;

- indicatori della sostenibilità finanziaria del progetto, quali il DSCR (*Debt Service Cover Ratio*) che rappresenta il rapporto tra l'importo del flusso di cassa disponibile in un determinato periodo e il servizio del debito - per capitale e interessi - per il medesimo periodo, in caso di ricorso al finanziamento da terzi;
- il LLCR (*Loan Life Cover Ratio*) che indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra il valore attuale netto del flusso di cassa disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento in caso di ricorso al finanziamento da terzi, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo.

6) un documento di asseverazione emesso da un primario Istituto di Credito o da una Società di revisione, e **sottoscritto con la firma digitale del soggetto asseveratore ed allegati i relativi poteri di firma.**

Sono inammissibili le offerte economiche che non superino i valori a base d'asta.

16.1 RIEPILOGO DEL CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

I documenti che compongono l'offerta economica sono di seguito elencati nella seguente tabella 4:

tabella 4

N.	TIPO DI DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
1	Documento generato automaticamente dal Sistema denominato "Offerta Economica"	Firmato digitalmente secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE in formato .pdf
2	Modello in Allegato 8 - "Ulteriori elementi di offerta economica" contenente le dichiarazioni da rendere a corredo dell'offerta economica	Firmato digitalmente a pena di esclusione e secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE in formato .pdf
3	Piano Economico Finanziario (P.E.F.)	Firmato digitalmente a pena di esclusione e secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE una copia in formato .pdf
4	Copia del P.E.F. (in formato .xls)	Firmato digitalmente secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE una copia in formato .xls
5	Relazione Illustrativa al P.E.F.	Firmata digitalmente a pena di esclusione e secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE in formato .pdf
6	Documento di asseverazione del P.E.F.	Firmato digitalmente per conto di un primario Istituto di Credito o di una Società di revisione, da un soggetto munito dei relativi poteri di firma alla data della firma (i poteri di firma vanno evidenziati allegando la documentazione comprovante)	ALLEGARE in formato .pdf

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo del singolo concorrente sarà dato dalla somma del punteggio conseguito per l'offerta tecnica, derivante dall'assegnazione dei punteggi indicati nella tabella 5 di cui al presente paragrafo e il punteggio ottenuto per l'offerta economica, quale somma del punteggio conseguito per le voci E1, E2 ed E3 previste per l'offerta economica. Il punteggio massimo complessivo è pari a **100 punti**.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 4, del Codice non trattandosi di contratto caratterizzato da alta intensità di manodopera, ma di contratto concessorio, finalizzato a generare risorse economiche frutto di valorizzazione, in cui vi è rilevante interesse pubblico a massimizzare il vantaggio per la Stazione Appaltante derivante dall'offerta economica, i 100 punti sono come di seguito distribuiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	60
Offerta Economica	40
TOTALE	100

Il Punteggio Totale per l'offerta (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a:

$$P_{TOT} = PT_{TOT} + PE_{TOT}$$

Dove:

PT_{TOT} = punteggio tecnico totale conseguito all'offerta tecnica.

PE_{TOT} = punteggio economico totale conseguito all'offerta economica (E1, E2 ed e3).

17.1 CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DELL'OFFERTA TECNICA (PT_{TOT})

Il punteggio massimo ottenibile per l'offerta tecnica è di **60 punti**, attribuiti in ragione dei criteri tecnici riportati nella seguente tabella 5. Nella costruzione dei punteggi tecnici si è altresì tenuto conto di quanto previsto dall'art. 108, comma 7, del Codice in tema di criteri premiali volti a:

- favorire la partecipazione di piccole e medie imprese;
- valorizzare elementi e criteri ambientali;
- possesso dei requisiti di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.lgs. n. 198 del 2006.

tabella 5

ID	Metodo attribuzione punteggio	Ambito di valutazione	Criterio	Punteggio parziale	Punteggio massimo criterio
1	Tabellare	Piccole e medie imprese	Presenza di piccole e medie imprese (Concorrente, nell'RTI o Consorzio)	3	3
2	Tabellare	Pari opportunità	Possesso dei requisiti di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.lgs. n. 198 del 2006 (da dimostrare tramite autocertificazione)	3	3
3	Tabellare	Realizzazione impianto "Potenza"	Valore della potenza dei 3 impianti con riferimento alla produzione di energia. Incremento del valore della potenza e dell'energia prodotta	Per ogni incremento del 10% del valore della potenza e della produzione attesa degli impianti: 2 punti (<u>l'incremento del 10% dovrà essere considerato per tutti gli impianti; all'incremento di potenza ed energia riferito solo ad alcuni impianti e non a tutti e 3, verrà attribuito un punteggio pari a zero</u>). <i>Esempio:</i> - 30% di incremento della potenza e dell'energia prodotta, su ognuno dei 3 impianti: 6 punti; - 95% di incremento della potenza e dell'energia prodotta, su ognuno dei 3 impianti: 18 punti;	20

				<ul style="list-style-type: none"> - 100% di incremento della potenza e dell'energia prodotta, su ognuno dei 3 impianti: 20 punti; - % di incremento della potenza e dell'energia prodotta, solo su 1/2 impianti di 3: 0 punti; - 130 % di incremento della potenza e dell'energia prodotta, su 3 impianti: 20 punti. <p>Si precisa che l'offerta di incremento della potenza e dell'energia prodotta, deve essere supportata da documentazione attestante la possibilità di realizzare tali impianti quali ad esempio: disponibilità sul mercato di pannelli/inverter della potenza proposta; analisi dell'irraggiamento locale, capacità della rete elettrica di allaccio elettrico degli impianti; ecc...)</p>	
4	tabellare	Miglioramento della proposta per la fornitura, installazione di un sistema di accumulo.	Miglioramento della proposta per la fornitura, installazione di un sistema di accumulo.	<p>Sarà valutata l'installazione di un sistema di accumulo dell'energia. Per ogni installazione pari ad almeno il 25% del valore della potenza per singolo impianto: 5 punti.</p> <p><i>Esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - installazione di un sistema con potenza pari al 25% della potenza dell'impianto a cui è allacciato: 5 punti; - installazione di due sistemi distinti con potenza pari al 25% della potenza relativa a due impianti distinti, a cui sono allacciati: 10 punti; - installazione di tre sistemi distinti con potenza pari al 25% della potenza relativa a tre impianti, a cui sono allacciati: 15 punti. 	15
5	Valutativo	Realizzazione impianto "strutture, pannelli fotovoltaici, inverter e sistema di gestione e controllo	Miglioramento del progetto posto a base di gara, riferito a tutti gli impianti	<p>Saranno oggetto di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strutture portanti dei pannelli fotovoltaici e sistema di ancoraggio al suolo; rispetto ambientale ed ecosostenibile (ex. pali battuti, ancoraggio con vitoni, realizzazione di getti in cemento, ecc...; - pannelli fotovoltaici (tipo di pannello proposto, efficienza, rendimento, decadimento termico, sostituzione al raggiungimento di un definito limite di efficienza, ecc.); 	15

				<ul style="list-style-type: none"> - inverter (tipologia, efficienza, rendimento, rumorosità, decadimento termico, sostituzione al raggiungimento di un determinato limite di efficienza, ecc.); - sistema di gestione e controllo degli impianti e dell'energia prodotta, cessione dell'energia e/o condivisione del sistema a favore della Difesa e/o della "Comunità Energetica della Difesa", per la relativa gestione dell'energia destinata agli Enti militari; - recinzioni e sistema di protezione da intrusi; valutazione della tipologia di installazione e della possibilità di assicurare il passaggio degli animali selvatici. 	
6	Valutativo	Rispetto criteri ambientali	Soluzioni eco compatibili in elementi del progetto (materiali, soluzioni, ecc)	4	4
PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA					60

Metodo per l'attribuzione dei punteggi riportati nella tabella 5

Ai fini dell'attribuzione del punteggio totale all'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice procederà nel seguente modo:

A. CRITERIO TABELLARE

Per il criterio tabellare (ID 1-4) verranno attribuiti i punti indicati secondo il corrispondente valore riportato per le offerte in possesso del requisito richiesto.

B. CRITERIO VALUTATIVO

Per il criterio di carattere **valutativo** (ID 5-6) la Commissione giudicatrice procederà all'assegnazione del punteggio previsto applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

C(a) = Valutazione in punti dell'offerta (a)

$\sum n$ = sommatoria

n: numero totale dei criteri da 1 a n

W_i = punteggio attribuito al criterio (i)

V(a)_i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) variabile tra 0 e 1

Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte:

I coefficienti V(a)_i, relativi agli elementi di valutazione dei punteggi, sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da ciascuno dei commissari in base alla seguente tabella 6:

tabella 6

GRIGLIA DI VALORI	
ELEMENTI FORNITI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER OGNI SINGOLO CRITERIO	COEFFICIENTI

Nessun elemento fornito, o miglioramento ritenuto non realizzabile o non attuabile	0
Elementi insufficienti	0,1
Elementi esigui	0,2
Elementi non rilevanti	0,3
Elementi di scarsa rilevanza	0,4
Elementi di discreta rilevanza	0,5
Elementi adeguati	0,6
Elementi più che adeguati	0,7
Elementi più che adeguati e con buone caratteristiche di interesse in termini di soluzioni proposte e benefici per la stazione appaltante	0,8
Miglioramento ritenuto di ottimo livello. In particolare i vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano particolarmente chiari, analitici e particolarmente significativi	0,9
Miglioramento ritenuto eccellente. In particolare i vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano particolarmente rilevanti, chiari, analitici, originali, innovativi.	1

Si procederà, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti per ogni criterio, da parte di tutti i commissari, in media definitiva, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Le citate medie saranno calcolate alla seconda cifra decimale arrotondata (es. 0,543 a 0,54 e 0,546 a 0,55).

Esempio di attribuzione del punteggio in relazione al singolo criterio - Valutazione criterio "Y" max 15 punti:

Operatore economico	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	Media Coefficienti
A	1	0,8	1	0,93 (*)
B	0,4	0,2	0,4	0,32
C	0,6	0,2	0,6	0,46
D	0,4	0,4	0,4	0,40

*Fattore di conversione = 1 * 1/media più alta (*) = 1,07*

*Media definitiva = media * 1,07*

*Punteggio attribuito a ciascun operatore in relazione al criterio y = media definitiva * 15 (punteggio max conseguibile in relazione al criterio y).*

Prescrizioni relative all'offerta tecnica:

- 1) Nel caso in cui il miglioramento tecnico appaia alla Commissione giudicatrice di mera forma in quanto ritenuto irrealizzabile, non plausibile, o comunque non attuabile secondo i canoni della scienza e della tecnica e quindi non valutabile sotto il profilo tecnico verranno attribuiti 0 punti in relazione al criterio analizzato;
- 2) Tutti i miglioramenti proposti in sede di offerta tecnica devono essere considerati remunerati nell'ambito del PEF;
- 3) L'offerta tecnica ed il suo contenuto sono vincolanti per l'offerente e lo stesso ha l'obbligo di attuazione in sede di esecuzione contrattuale ove dovesse risultare aggiudicatario.

17.2 CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DELL'OFFERTA ECONOMICA (PE_{TOT})

Il massimo punteggio ottenibile per l'offerta economica è di **40 punti**, attribuiti in ragione di:

- **E1:** massimo **15 punti** per l'offerta relativa al **rialzo unico percentuale** sui **canoni annui** minimi di concessione così fissati: € 33.000,00 per il sito di Tarquinia; € 351.000,00 per il sito di Chinisia; € 42.000,00 per il sito di Poggio (vedasi i canoni annui indicati nel paragrafo 2.3, figura 2 dell'allegato 3 – sub 2 – PEF);

La percentuale unica di rialzo offerta sarà applicata al canone di tutti e tre i siti. (Es. rialzo del 5%, i nuovi canoni annui saranno: (€ 34.650,00 per il sito di Tarquinia; € 368.550,00 per il sito di Chinisia; € 44.100,00 per il sito di Poggio);

- **E2:** massimo **15 punti** per l'offerta relativa al rialzo percentuale sul valore di energia, espressa in GWh/anno, ceduta alla Difesa rispetto al valore minimo di 8 GWh/anno (indicato nel paragrafo 3, figura 7 dell'allegato 3 – sub 2 – PEF).
- **E3:** massimo **10 punti** per l'offerta relativa al rialzo percentuale sul valore di sconto, fissato dal Proponente in € 20 a Mwh sul PUN;

Si evidenzia che:

- l'operatore economico dovrà porre la massima perizia nella compilazione dell'offerta economica sul Sistema negli spazi dedicati e nella compilazione del relativo Allegato 8;
- farà fede, ai fini dell'applicazione delle formule di seguito indicate, solo la voce di rialzo o riduzione percentuale inserita nell'apposito campo del Sistema;
- i valori offerti dovranno essere numerici con sole due cifre decimali ,00;
- sono inammissibili le offerte economiche che non rispettino gli importi a base d'asta ove indicati.

E1

Il **rialzo unico percentuale, per valori interi**, rispetto ai canoni annui di concessione a base d'asta (valori al netto dell'I.V.A.), **indicato a cura dell'operatore economico nel previsto campo del Sistema**, consentirà l'attribuzione di un punteggio, fino ad un massimo di **15 punti per (E1)**, ottenuto applicando la seguente **formula**, dove il valore del rialzo è preso come numero senza percento:

$$PE1Ni = 15 * \frac{E1i}{E1max}$$

dove:

PE1Ni = punteggio economico normalizzato relativo alla Ditta i-esima;

E1i = percentuale **in più** (senza percento) offerto dalla Ditta i-esima sui canoni di concessione annui indicati;

E1max = massima percentuale in più (senza percento) offerta dai concorrenti.

E2

L'aumento percentuale **per valori interi** rispetto al valore minimo di energia annua ceduta alla Difesa indicato nella proposta (paragrafo 3, figura 7 dell'allegato 3 – sub 2 – PEF) di 8 GWh/anno da effettuare, **indicato a cura dell'operatore economico nel previsto campo del Sistema**, consentirà l'attribuzione di un punteggio, fino ad un massimo di **15 punti per (E2)**, ottenuto applicando la seguente **formula**, dove il valore del rialzo è preso come numero senza percento:

dove:

$$PE2Ni = 15 * \frac{E2i}{E2max}$$

dove:

PE2Ni = punteggio economico normalizzato relativo alla Ditta i-esima;

E2i = percentuale **in più** (senza percento) offerto dalla Ditta i-esima sul valore minimo annuo di energia ceduto alla Difesa;

E2max = massima percentuale in meno (senza percento) offerta dai concorrenti.

Esempio di offerta E2: rialzo del 10% sul valore minimo di 8GWh/anno di energia ceduta alla Difesa = 8,8GWh/anno di energia ceduta alla Difesa.

*Esempio: Punteggio Massimo per E2 (punti 15): 0,65 (coefficiente ottenuto dal concorrente I-esimo dopo l'applicazione della formula) * 15 punti (punteggio massimo previsto per E2) = punteggio del concorrente I-esimo: 9,75 punti.*

Le valutazioni verranno espresse per decimali arrotondati alla seconda cifra decimale, secondo il criterio innanzi esposto.

E3

L'aumento percentuale **per valori interi** rispetto al valore minimo di sconto del 25% sul PUN a Mwh in relazione alla

quantità di energia annua ceduta alla Difesa, indicato nella proposta (paragrafo 2.2, pag. 5 dell'allegato 3 – sub 2 – PEF), **indicato a cura dell'operatore economico nel previsto campo del Sistema**, consentirà l'attribuzione di un punteggio, fino ad un massimo di **10 punti per (E3)**, ottenuto applicando la seguente **formula**, dove il valore del rialzo è preso come numero senza percento:

dove:

$$PE3Ni = 10 * \frac{E3i}{E3max}$$

dove:

PE3Ni = punteggio economico normalizzato relativo alla Ditta i-esima;

E3i = percentuale **in più** (senza percento) offerto dalla Ditta i-esima sul valore di sconto minimo del 25% sulla sul PUN a Mwh relativo all'energia ceduta alla Difesa;

E3max = massima percentuale in meno (senza percento) offerta dai concorrenti.

Esempio di offerta E3: rialzo del 10% sul valore minimo di sconto del 25% sul PUN a Mwh sull'energia ceduta alla Difesa = 27,5% di sconto sul PUN a Mwh.

Il Sistema procederà automaticamente all'attribuzione, per ogni concorrente, del punteggio economico previsto per ogni componente parziale (E1, E2 e E3), moltiplicando il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, derivante dall'applicazione delle sopra riportate formule, per il relativo peso massimo previsto.

Le valutazioni verranno espresse per decimali arrotondati alla seconda cifra decimale, secondo il criterio innanzi esposto.

In presenza di una sola offerta, verrà riconosciuto automaticamente il punteggio massimo **per ogni valore di offerta economica superiore a 0**.

Il punteggio totale relativo all'offerta economica (**PE_{TOT}**) sarà ottenuto secondo la seguente somma: **PE_{TOT} = E1+E2+E3**.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La procedura di aggiudicazione sarà aperta presso la sede di Difesa Servizi S.p.A. sita in Via Flaminia, 335 - 00196 - Roma, nel giorno che verrà comunicato ai concorrenti che hanno presentato offerta, tramite il Sistema, da un seggio di gara composto da tre membri che procederà, **in seduta pubblica**, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta risulta presente a Sistema;
- successivamente il *seggio di gara* procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta, contenuta nella "Busta Amministrativa" del Sistema, e a verificarne la completezza, mentre le *Offerte tecniche – Busta B* e le *Offerte economiche – Busta C*, resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Stazione Appaltante, né alla Commissione di gara, né al gestore del Sistema, né ai concorrenti, né a terzi; il seggio di gara deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

In seguito, il seggio di gara procederà, in seduta riservata, a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione dedicata per la trasparenza e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Si precisa che:

- ci si riserva fin da ora di svolgere la prima seduta pubblica (e le successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) in presenza nel giorno, sede e nell'ora indicati ovvero in modalità da remoto mediante l'utilizzo del Sistema;
- alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari indicati o preventivamente comunicati.

I componenti il Seggio di gara sono nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 101 primo periodo del Codice, il Responsabile Unico del Progetto e la Stazione Appaltante si riservano di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Responsabile Unico del Progetto e la Stazione Appaltante possono procedere, anche a seguito della richiesta del seggio di gara, alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica potrà avvenire, ai sensi degli artt. 24 e 99 del Codice, anche attraverso l'utilizzo del sistema FavOE, reso disponibile dall'ANAC.

18.1 COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi dell'art. 93 del Codice ai fini della selezione della migliore offerta, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

Per l'apertura, l'analisi e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche verrà nominata un'unica commissione giudicatrice composta da 3 membri di cui uno in funzione di Presidente ed uno in funzione di Segretario. I Commissari potranno richiedere di nominare quale Segretario con mansioni di carattere esecutivo ed ausiliario senza diritto di voto, anche personale operante nella Stazione Appaltante.

La commissione giudicatrice sarà composta da personale appartenente a Difesa Servizi o da soggetti esterni esperti nel settore di cui alla presente procedura. In capo ai commissari, non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

Con la medesima modalità prevista per l'individuazione dei membri titolari, potranno essere altresì nominati n. 3 supplenti che sostituiranno i componenti titolari in caso di loro impossibilità.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, nelle rispettive proprie sezioni dedicate, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

Successivamente, all'esito della verifica della documentazione amministrativa effettuata dal seggio di gara, la commissione giudicatrice, procederà allo svolgimento delle attività di seguito indicate.

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procederà all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di funzionamento del Sistema:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte economiche presentate dai predetti concorrenti. L'assegnazione dei relativi punteggi verrà calcolata automaticamente dal Sistema mediante l'applicazione automatica delle formule indicate nel presente disciplinare. Il predetto esame potrà avvenire anche in una o più sedute

riservate secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Si specifica che la commissione giudicatrice dovrà altresì analizzare il PEF presente nella busta contenente l'offerta economica, evidenziando eventuali incongruenze in ragione dell'offerta tecnico-economica formulata.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà, ad ulteriore rilancio tra i migliori offerenti *ex aequo*, secondo i modi e le forme che saranno indicate dalla Stazione Appaltante. Ove all'esito del citato rilancio competitivo vi sia ancora parità si procederà a sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante unitamente al giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al Sistema i rialzi offerti sui valori richiesti per l'offerta economica (E1, E2 e E3).

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Resta salva ed impregiudicata la facoltà della commissione giudicatrice di aggiornare il calendario dei lavori in relazione alle esigenze dei commissari che si dovessero manifestare.

In seduta pubblica o in una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procede all'elaborazione del punteggio economico mediante l'applicazione delle formule descritte al paragrafo 17.

La commissione giudicatrice procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Qualora la commissione giudicatrice individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, la commissione, chiude la seduta pubblica o la seduta riservata, dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante* - che procederà, - nei casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18.2 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, il RUP avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anomale. Si procede a verificare la prima migliore offerta che appare anomala. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anomale. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Ai sensi del Codice, si evidenzia che la Stazione Appaltante effettuerà l'esame dell'anomalia in relazione ai seguenti elementi: costo medio della manodopera per gli interventi relativi all'installazione e gestione di impianti fotovoltaici, costo dei materiali, delle maestranze e di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini di una compiuta analisi dei costi.

Tali parametri saranno tenuti in considerazione anche nel caso in cui l'investimento proposto da un concorrente possa far ritenere, in base ad elementi definiti, che lo stesso non sia congruo.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Ove ritenuto necessario il RUP potrà operare la verifica di cui al presente paragrafo anche avvalendosi, se ritenuto necessario, da ulteriori esperti qualificati del settore in trattazione, al fine di acquisire elementi o dati non diversamente acquisibili con il supporto della Commissione.

18.3 AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il RUP, ricevuti gli atti di gara dalla Commissione giudicatrice, previa verifica della stessa e/o richiesta di chiarimenti alla Commissione, procederà ad inoltrare alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva immediatamente efficace della procedura previa verifica dei requisiti prescritti di cui all'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36 del 2023.

In ogni caso e senza indugio l'esito della procedura verrà comunicato, tramite il Sistema, all'operatore economico aggiudicatario nonché a quelli che seguono in graduatoria.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 24 e 99 del Codice, sull'offerente aggiudicatario ovvero nei confronti di altri soggetti concorrenti anche estratti a campione.

Rimane in ogni caso salva ed impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, a qualunque titolo, da parte di tutti i concorrenti alla presente procedura ed allegate all'offerta.

La verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura avverrà tramite sistema FavOE di cui agli artt. 24 e 99 del Codice dei Contratti sui cui i concorrenti si sono preventivamente profilati secondo le indicazioni di cui al presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche o mancata accettazione delle prescrizioni in materia di costituzione della società di progetto, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1 del Codice, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I capitoli e gli allegati tecnici costituenti l'offerta fanno parte integrante del contratto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;
- b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Il valore dell'imposta di bollo del contratto che verrà stipulato è fissato in € 500,00 ai sensi dell'art. 18, comma 10, allegato I.4.

La garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto e costituzione di quella definitiva ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice; agli altri concorrenti, per ragioni prudenziali connesse alla mancata stipula da parte dell'aggiudicatario verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Stazione Appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. n. 190 del 2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159 del 2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto (bozza in allegato 9) anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla stipula del contratto in via d'urgenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli da 48 a 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché dagli articoli da 2 a 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con la conseguenza che il contratto potrà essere stipulato sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti e l'appaltatore - ove successivamente alle necessarie verifiche dovesse intervenire un provvedimento interdittivo ai sensi della disciplina antimafia in capo al Concessionario ovvero di un suo socio come sopra individuati - accetta che l'Amministrazione contraente procederà al recesso dal vincolo contrattuale.

La Stazione Appaltante si riserva tuttavia di procedere mediante l'affidamento dell'esecuzione delle attività prodromiche e preliminari anche sotto riserva nelle more della stipula del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nei modi e nelle forme di cui al presente disciplinare nonché dell'art. 117 del Codice.

Nei casi di cui all'art. 122, comma 1, del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, sono a carico dell'aggiudicatario e l'importo presunto è fin da ora previsto in € 15.000,00 salvo consuntivazione dell'importo effettivo anche superiore. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

18.4 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE

Ai sensi dell'art. 193, comma 8, del D.lgs. n. 36 del 2023 se il Promotore, non risulta aggiudicatario, può esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. A tal proposito l'offerta tecnica dell'aggiudicatario originario costituirà l'allegato tecnico del contratto che il Promotore sarà chiamato a sottoscrivere pena la decadenza dall'esercizio del predetto diritto di prelazione, in tal caso il contratto sarà sottoscritto con l'aggiudicatario originario.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante o alle amministrazioni utenti:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla convenzione è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione Appaltante o dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del Contratto e, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 del Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il valore di aggiudicazione, saranno diffusi tramite il sito internet della Stazione Appaltante, nonché su quello della Stazione Appaltante. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti istituzionali nelle sezioni "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle

potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione Appaltante nonché alla Stazione Appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è Difesa Servizi S.p.A. nella qualità di Stazione Appaltante della presente procedura, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) della Stazione Appaltante che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: difesaservizispa@legalmail.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione Appaltante per le finalità sopra descritte.

23. REGOLE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la Stazione Appaltante segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla

Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema. Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema. La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato. Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e all'immagine, eventualmente subiti.

F.to

L'Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A.

Dott. Luca Andreoli